

**VOS ESTIS LUX MUNDI**  
**Il Motu Proprio di Papa Francesco**  
***Una risposta efficace agli abusi del clero?***

*Emma Avezzù e Barbara Benzi*

*Sommario: 1, La lettera apostolica “Vos estis lux mundi”. - 2. Disposizioni generali. – 2.1. Rilievi critici. – 3. Ambito soggettivo di applicazione e disposizioni procedurali. - 4. Una risposta efficace agli abusi del clero? -5. Conclusioni.*

***1. La lettera apostolica Vos estis lux mundi.***

Lo scorso primo giugno è entrata in vigore la lettera apostolica, in forma di “*Motu Proprio*”, del Sommo Pontefice Papa Francesco, “*Vos estis lux mundi*”, vera e propria fonte di diritto penale, sostanziale e processuale, volta ad introdurre una serie di significative novità, in ambito ecclesiastico, in materia di repressione e prevenzione di fatti di reato a tutela della libertà e dignità dell’individuo, nonché di protezione delle relative vittime.

La Chiesa cattolica, dotandosi di tale strumento giuridico, compie un concreto passo in avanti nel solco dell’adeguamento della disciplina canonica in materia di “reati in danno dei soggetti deboli”, così conformandosi alle indicazioni che provengono, in ambito “giuridico temporale”, dalle fonti internazionali, fin dalla Convenzione di Istanbul e dalla Direttiva vittime del 2012; tali fonti impongono agli Stati (membri o sottoscrittori) l’adeguamento delle discipline nazionali a principi universalmente riconosciuti e condivisi, quali la libertà dell’individuo, la dignità sessuale, la tutela del minore e dei maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità, sancendo specifici obblighi di protezione a carico delle istituzioni in favore di predetti soggetti.

Da tale impulso culturale, metodologico e giuridico scientifico non poteva certamente rimanere ai margini Santa Madre Chiesa, non solo per la gravità di alcuni fatti verificatisi al suo interno, ma proprio in ragione degli altissimi richiami della Dottrina cattolica alla sacralità dell’uomo.

L’enfasi che lo stesso Papa Francesco accentua sulla necessità che la

Chiesa adotti al suo interno “azioni concrete” di contrasto e prevenzione di tali fattispecie di reato è evincibile da alcune dichiarazioni del Sommo Pontefice: “*Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa*” e risulta assolutamente in linea con la necessità di disciplinare ad ogni livello, anche organizzativo, l’individuazione ed il contrasto di tali condotte illecite.

Occorre premettere che il *Motu Proprio* è nuova legge Universale, che si applica all’intera Chiesa cattolica, proprio in ragione della natura della fonte con la quale Papa Francesco pubblica le disposizioni in questione.

## **2. Disposizioni generali.**

L’ambito di applicazione, soggettivo ed oggettivo, di tali disposizioni, è enunciato sin dall’art 1 della Lettera Apostolica.

In primo luogo, è sancito un dovere di segnalazione tempestiva (da intendersi non come dovere di coscienza individuale, ma vero e proprio precetto legale stabilito) posto a carico di chi, chierico o religioso, abbia conoscenza di comportamenti integranti delitti contro il Sesto Comandamento del Decalogo (“Non commettere atti impuri”), laddove il soggetto agente sia un membro del clero, di un Istituto di Vita Consacrata o di una Società di Vita Apostolica.

Quanto alle condotte – da intendersi pertanto “proprie”, che presuppongono cioè una certa qualità del soggetto agente - integranti la violazione del predetto Sesto Comandamento, la previsione del “*Motu Proprio*” menziona:

- costringere qualcuno, con violenza o con minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
- compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;
- la produzione, esibizione, detenzione o distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché il reclutamento o l’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizione pornografiche.

E’ evidente come la Lettera Apostolica stabilisca l’obbligo di tempestiva segnalazione (all’autorità ecclesiale) con riferimento a condotte descritte

in modo volutamente ampio e non ulteriormente circostanziato, così lasciando legittimamente intendere la volontà di rendere suscettibile di denuncia ogni condotta lesiva della dignità della persona e della libera determinazione sessuale<sup>1</sup>.

A ben vedere, la norma canonica intende estendere quanto più possibile l'obbligo di riferire (vedremo a chi) a tutti i comportamenti astrattamente previsti dal codice penale italiano in vigore, ascrivibili alla violenza sessuale (art 609 *bis* e *ter* c.p.), agli atti sessuali con minorenni (ex art 609 *quater* c.p.), alla corruzione di minorenni (art 609 *quinqüies* c.p.), adescamento di minorenni (art 609 *undecies* c.p.).

Inoltre, il *Motu Proprio* di Papa Francesco estende l'obbligo di riferire per le condotte sussumibili nelle fattispecie di prostituzione minorile (600 *bis* c.p.), pornografia minorile (600 *ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico (art 600 *quater* c.p.).

E' peraltro evidente che il documento intenda comprendere nell'obbligo di segnalazione non soltanto le molestie e le violenze attuate da prelati e da appartenenti alle comunità indicate in apertura, su maggiorenni vulnerabili e sui minori, da ritenersi quali vittime esterne rispetto al contesto ecclesiale (vittime presenti in scuole, istituti, parrocchie, oratori o ospedali), ma anche condotte conseguenti all'abuso di autorità che possono verificarsi all'interno dello stesso contesto ecclesiale, ai danni di suore, novizi, seminaristi o diaconi.

L'articolo 1, par. 1, lettera b) della Lettera Apostolica, poi, prende in considerazione le condotte poste in essere dai soggetti di cui all'Art 6 del *Motu proprio* (in sostanza, chi riveste posizioni "apicali", ossia Cardinali, Vescovi e Legati del Romano Pontefice) consistenti in azioni od omissioni dirette ad interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in

---

<sup>1</sup> Quanto al concetto di "abuso di autorità", nel procedere ad un parallelo con la disciplina sostanziale dell'ordinamento italiano, pare utile richiamare la più recente giurisprudenza della S.C. – tra le altre, n. 33042 del 2016, cui aderisce Cass., 3° Sez. Penale del 13.3.2018 n. 21997, in un caso di ecclesiastico imputato per reiterati abusi sessuali ai danni di più minori, dei quali era direttore spirituale - secondo la quale l'abuso va inteso in senso estensivo, anche con riferimento a supremazia di natura privata, di cui l'agente approfitti per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali; ciò, in contrasto con la precedente giurisprudenza, che richiedeva un rapporto di tipo formale o pubblicistico.

merito ai delitti di cui alla lettera a) dell'art.1.

La norma appare chiaramente volta a rendere immediatamente oggetto di segnalazione, cui segue una particolare procedura prevista dallo stesso *Motu proprio*, il comportamento dei superiori religiosi i quali, invece che rendere conto del loro operato, tacciano in tutto o in parte una nota situazione di pregiudizio per la vittima, senza riferirne l'esistenza. Si tratterebbe di una sorta di comportamento parificabile al "favoreggiamento", personale o reale.

Ciò che la disciplina mira a scardinare consiste nelle possibili forme di "copertura o omertà" di chi, essendo investito di posizioni di particolare responsabilità nella Chiesa, invece che perseguire l'abuso commesso da altri, li nasconda, proteggendo il reo, anziché tutelare la vittima.

Lascia aperta, tuttavia, la fondamentale questione della previsione o meno di un "obbligo di denuncia" delle autorità ecclesiastiche anche alle autorità civili (in primo luogo, le Procure della Repubblica italiana) di crimini sessuali, attribuiti a chierici o appartenenti a ordini religiosi; obbligo che, come di seguito si vedrà, parrebbe, comunque, non essere generalizzato. Quanto meno, non con riferimento a *prime* notizie, delle quali l'autorità civile può non essere venuta autonomamente a conoscenza.

Il paragrafo due dell'articolo 1, poi, è dedicato alle definizioni, attraverso le quali viene reso plasticamente, ancora una volta, quale sia l'ampiezza dei comportamenti che si intendono stigmatizzare; in tale ottica, minore è definito, senza ulteriore sotto-distinzione di età, "*ogni persona avente una età inferiore agli anni diciotto o per legge ad essa equiparata*"; "*persona vulnerabile*", in linea con la Direttiva "Vittime" del 2012, è "*ogni persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o volere o comunque di resistere all'offesa*". La protezione viene accordata, pertanto, non solo a tutti quei soggetti - vittime la cui volontà sia stata costretta con comportamento minaccioso, violento o mediante abuso di autorità, ma anche da intenzioni opache e manipolatorie.

Infine, per materiale pedopornografico, viene intesa qualsiasi

rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.

L'effettività dell'obbligo di segnalazione e la vocazione alla trasparenza e celerità della procedura sono evincibili, inoltre, dalla previsione di segnalazioni, provenienti non solo dai soggetti prima indicati - che hanno in tal senso un vero e proprio obbligo - ma anche di laici; in tal senso, va considerato l'art 3, il quale stabilisce che "chiunque" possa presentare una segnalazione concernente le condotte indicate all'art 1, avvalendosi non solo dell'ufficio ecclesiastico di cui all'art 2 del *Motu Proprio* (norma di valenza organizzativa, volta all'effettività delle prescrizioni in parola, la quale dispone che siano previsti - nel termine di un anno dall'entrata in vigore - sistemi stabili, anche mediante creazione di uffici localizzati a livello di Diocesi, dedicati alla ricezione delle segnalazioni di cui sopra), ma anche di ogni altro modo ritenuto adeguato.

Il coinvolgimento dei laici, peraltro, non risulta solamente ristretto alla fase della legittimazione alla segnalazione, ma, ad avvalorare l'accezione di Chiesa come comunità di fedeli in cammino, nel momento in cui i medesimi possono venire coinvolti allorché il Metropolita, nel condurre le indagini, possa avvalersi di persone qualificate eventualmente incluse in albi o liste presso le Diocesi.

La segnalazione, poi, quanto all'oggetto, deve ovviamente contenere più elementi possibili, utili alla ricostruzione dei fatti, quali il tempo ed il luogo dei medesimi (utili anche per la veicolazione della notizia all'Ordinario del luogo in cui i medesimi si sono svolti, nonché all'Ordinario da cui dipende l'autore del fatto).

La nuova disposizione, al fine di preservare coloro che hanno formulato la segnalazione dal pericolo di ritorsioni, pregiudizi o discriminazioni, stabilisce che eventuali condotte in tal senso integrino proprio la condotta punita a norma dell'art 1, paragrafo 1, lett b).

E' dovere, peraltro, delle Autorità Ecclesiastiche, quello di tutelare la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte, e offrire a coloro che affermano di essere stati offesi, ascolto, assistenza spirituale, ma

anche medica, psicologica e terapeutica se necessario.

### **2.1. Rilievi critici.**

Quanto esposto permette una considerazione: posto che la Lettera Apostolica, all'art. 19, norma di chiusura, stabilisce che *“le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti”*, dimostrando così di non volere modificare altri obblighi di denuncia eventualmente esistenti nelle leggi dei rispettivi Paesi, occorre domandarsi se i religiosi e le religiose abbiano sempre tale obbligo di segnalazione o se il medesimo possa essere in qualche modo limitato dal segreto d'ufficio o da quello confessionale: proprio la stessa disciplina della Lettera Apostolica stabilisce che una segnalazione non può costituire violazione del segreto di ufficio.

Tuttavia, stabilisce l'eccezione dei casi previsti dal canone 1548 par. 2 del Codice di Diritto Canonico, che così recita: *“Salvo il disposto del [can. 1550, §2, n. 2](#), sono liberati dal dovere di rispondere: i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero.”*

Per completezza, prevedendo il richiamato Can. 1550 al par. 2: *“Si reputano incapaci a testimoniare: (...) 2) i sacerdoti per quanto concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale, deve ritenersi che, di quanto appreso nel corso del Sacramento della Confessione e, più in generale, in relazione al sacro ministero<sup>2</sup>, vada*

---

<sup>2</sup> Nel senso che il segreto attinente al *ministero* ha significato diverso e più ampio rispetto a quello relativo alla sola confessione sacramentale leggesi Cass. Penale, Sez. 6, Sentenza n. [6912](#) del 15/12/2016 (Rv. 269163 ), che però traccia il discrimine rispetto all'attività *sociale* dell'ecclesiastico, che ha natura diversa; rigettando così i ricorsi proposti dagli imputati, rispettivamente una suora e un sacerdote, condannati per il reato di falsa testimonianza, ritenendo escluse dal segreto ministeriale le informazioni apprese da una giovane, vittima di reiterate violenze sessuali di gruppo, che si era rivolta al sacerdote chiedendo aiuto ed era stata da questo affidata alla suora, *“In tema di prova testimoniale, il "segreto ministeriale", previsto dall'art. 200 cod. proc. pen. per tutti i ministri delle confessioni religiose nonché, per i ministri di culto cattolico, anche dall'art. 4, l. 25 marzo 1985 n. 121 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, non comprende solo le notizie apprese nel sacramento della confessione, ma tutte quelle acquisite nell'ambito delle attività connesse all'esercizio del ministero religioso con esclusione delle informazioni di cui si è avuta conoscenza nell'ambito dell'attività "sociale" svolta dagli ecclesiastici.”*

escluso l'obbligo di segnalazione ( nel caso della Confessione, vi è un vero e proprio dovere di segreto, non rinunciabile), con estensione della regola processuale attinente la testimonianza del religioso.

Ed allora, va rilevato cosa *non* contiene il *Motu Proprio* in discussione: l'obbligo generalizzato di denuncia delle autorità religiose alle autorità civili, delle condotte di abuso e, in genere, dei crimini sessuali violenti o ai danni di soggetti in minorata difesa, e della pedopornografia, poste in essere da soggetti appartenenti al clero o a ordini religiosi.

Solo qualora l'autorità religiosa che ne sia venuta conoscenza svolga funzioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, o sia, in virtù di altre norme – statali – vincolata dall'obbligo di denuncia, referto, o simili, vi sarà tenuta; ora, non diversamente da quanto in precedenza avveniva.

Nel richiamare gli obblighi di denuncia ( art. 331 e ss.c.p.p.) e di referto, previsti, rispettivamente, in capo ai pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, e ai sanitari, penalmente sanzionati dagli artt. 361, 362 e 365 del c.p., possono ipotizzarsi come in concreto maggiormente ricorrenti i casi di religiosi operanti nella scuola, in professioni implicanti assistenza di minori o disabili, in professioni sanitarie in genere, per richiamare, sia pure sinteticamente, la giurisprudenza della S.C. che riconosce qualità di p.u. in capo all'insegnante di scuola media ( n.15367 del 2014),e del dirigente scolastico (n.40291del 2017), in relazione alla natura pubblicistica insita nell'insegnamento, e ciò anche al di fuori dell'orario scolastico ( n.12419 del 2008) ed altresì con riferimento all'insegnante, oltre che al direttore, di scuola privata legalmente riconosciuta ( n.3004 del 1999 – n. 38466 del 2015) mentre gli ausiliari vanno considerati incaricati di pubblico servizio ( n.26162 del 2011 – n.6819 del 2014).

In materia sanitaria, incaricato di pubblico servizio è stato considerato l'ausiliario socio-assistenziale di casa di riposo (n.26427 del 2016), così come l'educatore professionale dipendente di azienda ospedaliera (n. 57233 del 2017); e ancora i dipendenti da stabilimenti ospedalieri di enti

religiosi ( n. 11611 del 2000), posto che “ *l'attività svolta dagli appartenenti a istituti o enti ecclesiastici, che l'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 accomuna agli stabilimenti ospedalieri appartenenti a confessioni religiose non cattoliche e ad altri enti, è chiaramente riconducibile nell'alveo dello svolgimento di un pubblico servizio; e ciò in quanto le convenzioni richiamate da detta norma costituiscono titolo sufficiente perché l'ente ecclesiastico sia investito del pubblico servizio di assistenza mediante ricovero degli infermi*”.

Così come sono istituzioni pubbliche le biblioteche degli enti ecclesiastici soppressi per legge (n.12385 del 2012), con la conseguenza che il direttore delle stesse - va considerato pubblico ufficiale, a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.

Ed ancora, sono pubblici ufficiali il direttore di comunità per minori (cfr. n. 10878 del 2009) così come l'amministratore di comunità per tossicodipendenti, e, agli educatori in esse operanti pare potersi attribuire, quantomeno, la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

L'ambito dei soggetti vincolati dall'obbligo di denuncia/referto prosegue, in sostanza, ad essere delineato dalle norme statali, alle quali il *Motu Proprio* rimanda, non compiendo quel passo ulteriore che, in virtù dell'attività *sociale* degli ecclesiastici – quella che, come si è visto, non esime dal dovere di rendere testimonianza – forse avrebbe potuto fare, con un'attenzione rivolta alle confidenze delle quali spesso il religioso è destinatario, nel proprio ruolo pastorale.

### ***3. Ambito soggettivo di applicazione e disposizioni procedurali.***

Il Titolo II contiene disposizioni essenzialmente procedurali, nei casi in cui le condotte di cui all'art. 1 - lett. a), le condotte configuranti crimini sessuali, e lett. b), le azioni od omissioni a fine elusivo - siano attribuite a Cardinali, Vescovi, Patriarchi e Legati del Romano Pontefice, ovvero a rappresentanti del clero, o comunque religiosi, che abbiano in corso, o abbiano svolto, funzioni particolari che li abbiano posti in ruolo di guida pastorale di una Chiesa particolare o assimilata o di una Prelatura personale o Istituto di vita consacrata; in tali casi, la segnalazione va

trasmessa alla Santa Sede e al Metropolita della Provincia Ecclesiastica in cui ha il domicilio la persona segnalata, ovvero Vescovo suffraganeo più anziano, se riguardi il Metropolita, o direttamente alla Segreteria di Stato, ove si tratti di Legato Pontificio.

In tali casi, il Metropolita, “salvo *che la segnalazione sia manifestamente infondata*” dovrà chiedere al Dicastero competente, individuato in base all’art. 7, nella Congregazione per la Dottrina della Fede, per i delitti ad essa riservati, e alle altre Congregazioni da individuare in base alla legge vigente, l’incarico per avviare l’indagine; ove la ritenga infondata dovrà invece informare il Rappresentante Pontificio.

Il Dicastero ha termine di trenta giorni dal ricevimento, sia della segnalazione del Rappresentante, sia della richiesta di incarico del Metropolita, per fornire istruzioni per procedere nel caso concreto, e potrà anche affidare l’indagine a persona diversa dal Metropolita ove lo ritenga opportuno, con conseguente obbligo del Metropolita di consegnare informazioni e documenti in suo possesso.

Ottenuto l’incarico, il Metropolita procederà, raccogliendo le informazioni del caso, accedendo agli archivi ecclesiastici, anche in collaborazione con altri Ordinari o Gerarchi, chiedendo informazioni alle persone e istituzioni, *anche civili*, e procedendo se necessario all’ascolto della persona minore o vulnerabile con “modalità *adeguate, che tengano conto del loro stato*”.

Il par. 6 dell’art. 12 pone una particolare dovere di agire con imparzialità, e un obbligo di astensione e segnalazione al Dicastero ove il Metropolita ritenga di trovarsi in conflitto d’interessi o di non assicurare la necessaria imparzialità.

Può sentire la persona indagata, la quale può farsi assistere da un procuratore e presentare memoria difensiva. In ogni caso, ogni trenta giorni deve informare il Dicastero circa lo stato delle indagini, le quali dovranno essere concluse nel termine di novanta giorni o in quello diverso di cui alle istruzioni ricevute, salva possibilità di proroga per giusti motivi. Può proporre al Dicastero l’adozione di provvedimenti o misure cautelari e, una volta completate le indagini, trasmetterà gli atti allo stesso con il proprio *votum* sui risultati delle indagini, cessando così dalle proprie

facoltà; dovrà, su richiesta, informare la persona offesa o il suo rappresentante legale dell'esito della indagine.

Il Dicastero - qualora non ritenga di disporre indagine suppletiva – procederà quindi secondo le ordinarie norme di diritto canonico.

Tecnicamente, quindi, pare potersi assimilare il ruolo del Metropolita a quello di un Pubblico Ministero, quanto allo svolgimento delle indagini che, tuttavia, nella fase iniziale, e nella fase finale delle stesse, dipenda da un autorità amministrativa la quale vigila affinché, da un lato, non siano frettolosamente “ cestinate” segnalazioni ritenute manifestamente infondate, dall'altro, riceva l'esito delle indagini, corredato dalla manifestazione di un parere non assolutamente vincolante.

#### ***4. Una risposta efficace agli abusi del clero?***

E' indubbio che la previsione di tale procedimentalizzazione, e della formale incriminazione delle condotte sottese, con un particolare richiamo al dovere di segnalazione di chi sia investito di funzioni “alte” costituisca una novità di grande portata.

Ma non sono assenti le criticità; oltre a quella sopra evidenziata, a titolo esemplificativo, la memoria va ad alcuni casi concreti, giunti all'attenzione della Procura minorile, quali episodi di violenza sessuale tra minorenni, occorsi in occasione di attività oratoriali e di animazione in periodi estivi, rispetto ai quali è stato possibile riscontrare, a volte, una piena disponibilità alla collaborazione nelle indagini da parte del curato ( che riceveva dalla polizia operante la richiesta di individuare l'animatore minorenne possibile autore di reato sulla base della descrizione fatta dalla p.o. pure minore, fornendo tutti i dati richiesti, e le fotografie utili per l'individuazione); in altri casi, invece, disponibilità assai più limitata, se non vera e propria attività di elusione, con il convocare congiuntamente genitori della p.o. e genitori del presunto autore, invitando i primi a non denunciare il fatto, e tenendo condotta negante e minimizzante anche in sede di esame.

In ogni caso, pure a fronte di episodi significativamente ricorrenti in tali ambiti, non si ha esperienza di *notitia criminis* proveniente dall'ecclesiastico.

Certo, la sfera di applicazione della “*Vos estis lux mundi*” esula del tutto da quanto appena accennato; neppure si è posta la questione dell’eventuale dovere dell’ecclesiastico di denunciare i crimini sessuali attribuiti a soggetti laici, dei quali sia venuto a conoscenza in relazione alla propria attività pastorale.

Le segnalazioni dei quali si occupa la Lettera Apostolica sono quelle relative condotte “ proprie” dei chierici e religiosi e, nel prevedere l’istituzione di strumenti dedicati alla ricezione di tali notizie a livello di Diocesi, non fa che rimandare all’applicazione della disciplina canonica ordinaria, una volta ricevuta la segnalazione; mentre, e in ciò pare consistere la novità, detta norme processuali specifiche, allorché i soggetti ai quali le condotte sono attribuite siano rivestiti di ruoli particolari, ai quali è collegato un particolare dovere, non solo di segnalazione, ma anche di *organizzazione*, di strumenti facilmente accessibili perché *chiunque* davvero possa tali segnalazioni effettuare, e con ciò assicurando specifica attenzione alle persone offese.

Ove, poi, si ricordi che, tra le condotte punite sono ora previste quelle dirette ad interferire o eludere indagini civili o canoniche relative ai crimini sessuali posti in essere dai soggetti suindicati, se ne inferisce la rilevanza del richiamo agli ecclesiastici rivestiti di tale ruolo, che in virtù dello stesso siano pervenuti a conoscenza dei fatti, al dovere di denuncia ai superiori e, quanto meno, di non elusione, di non interferenza, rispetto alle indagini parallele degli organi statali.

Altro problema è quello dell’interferenza che, di fatto ed anche in modo incolpevole, potrebbe derivare dalla quasi contemporanea assunzione di mezzi di prova identici o collegati, nell’indagine canonica e in quella penale dello Stato; si pensi ad esempio all’assunzione della testimonianza di un minore, le cui modalità sono previste dal codice di rito dello Stato italiano nel rispetto di alcune esigenze, che uniscono il fine processuale di favorire una deposizione genuina e rispettosa del contraddittorio, a quello di garantire cautele idonee a salvaguardare il benessere psicologico del minore, con uso di adeguati strumenti, assicurando idonea assistenza specialistica, anticipandone l’esame a fase precedente quella

dibattimentale, e possibilmente evitando di reiterare le audizioni, nonché, spesso, facendovi precedere indagini sulla capacità a testimoniare ( artt. 351 e 362 u.c. c.p.p., 392 co. 1 bis., 398 co 5 bis, 498 u.c. cpp).

Interferenze altrettanto pregiudizievoli per il buon esito delle indagini – soprattutto quelle “a sorpresa” - potrebbero derivare dall’anticipazione della notizia circa la pendenza di procedimento penale, così come dall’escussione di altri soggetti; si considerino le cautele che notoriamente riguardano la osmosi tra atti d’indagine penale, e atti relativi al possibile pregiudizio che ai minori derivi da condotte penalmente rilevanti dei parenti o comunque dei soggetti cui sono affidati, sia pure nell’ambito del medesimo ordinamento statale, con i consueti problemi di coordinamento tra Procure Ordinarie, Procure minorili, Tribunali per i minorenni, e civili, per evidenziare come, in assenza di una formale previsione di strumenti di comunicazione tra i due ordinamenti, quello statale e quello canonico, ed anzi in presenza di significativi divari temporali tra l’acquisizione della *notitia criminis* da parte dell’uno, e dell’altro, e dei tempi processuali ( nella perdurante vigenza, comunque, dell’art. 129, co. 2 Disp. Att. c.p.p.), la possibilità di arrecare reciprocamente danno alle indagini non sia affatto remota. E così contribuire a compromettere ulteriormente il benessere psicologico della vittima del reato, con audizioni ripetute, e ponendo a rischio l’esito stesso del processo, e così mettendo a repentaglio la possibilità di una ricostruzione dei fatti aderente a Verità.

##### **5. Conclusioni.**

Si vorrebbero, in conclusione, percorsi virtuosi volti ad assicurare la tempestività della segnalazione di ipotesi di reato davvero odiose ed il superamento di quelle carenze comunicazioni tra Stato e Chiesa, che hanno – per fare altro esempio concreto - determinato, proprio nel caso dell’ecclesiastico sopra ricordato, deciso dalla Corte d’Appello bresciana, l’esclusione dell’applicazione del principio del *ne bis in idem*, pure a fronte dell’irrogazione di sanzione ecclesiastica della dimissione dallo stato clericale - riconosciuta dalla S.C.<sup>3</sup> come avente natura

---

<sup>3</sup> Si tratta della stessa sentenza della 3°Sez. Penale della Cassazione, n. 21997/2018, che, peraltro, dopo avere escluso l’applicabilità dell’art. 649 c.p.p. per la mancanza di elementi certi da cui desumere l’effettiva identità dei fatti, ha comunque escluso la pretesa esistenza di un principio di *ne bis in idem*

indubbiamente penale - per essere del tutto carente la prova circa l'identità dei fatti sottoposti al giudizio del Tribunale Ecclesiastico, da un lato, e di quello dello Stato italiano, dall'altro; dovuta, tale mancanza, al rifiuto dell'autorità ecclesiastica di trasmettere all'A.G. dello Stato italiano gli atti che, *illo tempore*, la Procura Ordinaria cremonese aveva richiesto. Ma il percorso si profila ancora accidentato, e sarà interessante verificare le concrete applicazioni delle sanzioni previste a fronte di quelle condotte, attive od omissive, volte ad interferire ed eludere *anche* le indagini civili, che costituiscono la principale novità del *Motu Proprio*.

---

internazionale, in assenza di accordi bilaterali che consentano la deroga all'art. 11 c.p.; chiarendo che accordi di tal genere, tra Italia e Santa Sede, non ne esistono, né la Santa Sede può ritenersi membro dell'UE.